

Lezione per gli amministratori condominiali

Premesse

- La tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori è garantita, dalla **Costituzione**, segnatamente agli artt.2, 32, 35 e 41, come **principio assoluto** che non ammette deroghe quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva nella predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri

La costituzione

- **Art.2** “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Inserire testo articoli”.
- **Art.32**, primo comma “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
- **Art.35**, primo, secondo e terzo comma “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.
- **Art.41** “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Il Testo Unico

- Il primo testo che ha regolamentato in maniera organica la sicurezza e la salute dei lavori è stato il D.Lgs 626/94, cui ha fatto seguito il **Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008)**.

I soggetti

- **Destinatari della disciplina sono tutti i lavoratori**, subordinati e autonomi (art.2, comma 1, lett. a).
- Si considera lavoratore colui che, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura contrattuale, svolge un'attività lavorativa.
- **Principale responsabile dell'attuazione delle prescrizione sulla sicurezza è il datore di lavoro.**
- Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di affidare, totalmente o in parte, ad altri soggetti, interni od esterni, l'attività di programmazione della prevenzione e protezione, egli deve incaricarne un numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda.
- Si hanno così le figure del **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** e dell'**Addetto al servizio di prevenzione e protezione.**

L'amministratore

- Nel condominio la funzione di **datore di lavoro** è svolta **dall'amministratore condominiale** (Circolare del Ministero del Lavoro n.28 del 5 marzo 1997) .

L'art.3 comma 9

- **L'art.3 comma 9** dispone: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37.

Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.”

Art. 36 Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli [articoli 45](#) e [46](#);
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'[articolo 3](#), comma 9.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti **in materia di salute e sicurezza del lavoro**. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Gli adempimenti

Gli **adempimenti fondamentali** previsti dal T.U. sono

- la valutazione dei rischi
- il documento di valutazione dei rischi (DVR)
- il Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

Valutazione dei rischi

- Per **valutazione dei rischi** si intende
l'**individuazione dei pericoli** presenti in un ambiente di
lavoro e l'**individuazione dei rischi** che possono
originarsi da tali pericoli.

Il DVR e il DUVRI

- Il **DVR** (art.17 comma 1 lettera a e art.28) è il documento che **formalizza per iscritto** quanto emerso al termine della valutazione dei rischi.
- Il **DUVRI** è richiesto a qualunque datore di lavoro che, in qualità di committente, affidi nella propria azienda lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi; il documento è previsto dal legislatore **per evitare o ridurre le interferenze** (cioè i “contatti rischiosi”) tra i lavoratori del committente e gli esecutori delle opere in appalto (art.26 del T.U.)

La sicurezza nel condominio

Per quanto riguarda il condominio è bene precisare che:

- gli obblighi di sicurezza sul lavoro sussistono solo in presenza di dipendenti condominiali
- l'amministratore, in qualità di datore di lavoro, deve assolvere agli obblighi di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori dipendenti
- l'amministratore non è obbligato alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR). Ciò nonostante la valutazione dei rischi è consigliabile soprattutto ai fini di una corretta formazione ed informazione dei dipendenti condominiali.
- In presenza di dipendenti condominiali solo in caso di interventi connessi a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe essere obbligatoria la predisposizione del documento per ridurre i rischi da interferenze (DUVRI).

Premesse generali (art.89)

- Il **cantiere** è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
- Il **committente** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
- Il **responsabile dei lavori** è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il **progettista** per la fase di **progettazione dell'opera** e con il **direttore dei lavori** per la fase di **esecuzione dell'opera**.
- Il **lavoratore autonomo** è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
- Il **piano operativo di sicurezza** è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).

Obblighi comuni a tutti i cantieri (cfr. art.90, comma 9)

- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera e nell'esecuzione del progetto ha l'obbligo di **valutare e prevenire eventuali rischi** per i lavoratori
- Il committente, o il responsabile dei lavori
 - verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII
 - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
 - trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra.

L'impresa affidataria

- Ha l'obbligo di **vigilare sulla sicurezza dei lavori** affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano sicurezza e coordinamento.
- **Coordina gli interventi di sicurezza** generali e specifici riguardanti i lavori in corso di esecuzione e, in caso di subappalto, deve verificare la congruenza dei piani operativi (POS) delle imprese esecutrice rispetto al proprio.
- Nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munita di tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
- Redige il Piano operativo di sicurezza - **POS**

I cantieri complessi

- Cantieri caratterizzati dalla presenza di **più imprese**, anche non contemporanee
- Cantieri seguiti da una **sola impresa** per opere di entità **superiore a 200 uomini-giorno**
 - ✓ per uomini-giorno si intende l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori previste per la realizzazione dell'opera.

Obblighi specifici per i cantieri complessi

- **Designare** il coordinatore per la **progettazione**
- **Designare** il coordinatore per l'**esecuzione**
- **Notificare** preliminarmente **i lavori** agli organismi competenti